



CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Testo approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.146 del 14.12.2018 e modificato con deliberazione n. 68 del
12.07.2023

CAPO I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	4
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 Commissioni Consiliari Permanenti	4
Art. 3 Commissione permanente di controllo e garanzia	5
Art. 4 Composizione delle Commissioni	5
Art. 5 Costituzione delle Commissioni.....	6
Art. 6 Insediamento	6
Art. 7 Presidenza delle Commissioni	7
Art. 8 Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente.	7
Art. 9 Convocazione delle Commissioni.....	7
Art. 10 Partecipazione alle Commissioni	8
Art. 11 Commissioni consiliari congiunte	9
Art. 12 Riunioni.....	9
Art. 13 Sede delle commissioni	9
Art. 14 Pubblicità delle sedute.....	9
Art. 15 Diritto di accesso agli atti del Comune	10
Art. 16 Doveri di partecipazione e Gettone di presenza.....	10
Art. 17 Segretario Verbalizzante e Verbali	10
Art. 18 Validità delle sedute e delle deliberazioni	11
Art. 19 Compiti delle Commissioni permanenti	11
Art. 20 Assegnazione degli affari alle Commissioni	11
Art. 21 Commissioni in sede consultiva.....	12
Art. 22 Commissioni in sede referente	12
Art. 23 Commissioni in sede redigente.....	13
Art. 24 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Permanenti	14
CAPO II - LE COMMISSIONI SPECIALI	14
Art. 25 Commissioni speciali.....	14
Art. 26 Commissioni d'inchiesta	15
Art. 27 Commissioni di studio.....	15
CAPO III - COMMISSIONE ELETTORALE E COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI	16

Art. 28 Commissione Elettorale.....	16
Art. 29 Compiti della Commissione elettorale comunale.....	16
Art. 30 Commissione per l'approvazione e la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari	17
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 31 Integrazione del regolamento.....	17
Art. 32 Disposizioni transitorie e finali.....	17

CAPO I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, predisposto in applicazione del vigente ordinamento degli enti locali, delle altre leggi vigenti in materia, delle leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, dello Statuto di questo Comune (artt. 41, 42, 43 e 44), disciplina le funzioni, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali.

Art. 2 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti per materia:

1^ Commissione: Affari Generali, Bilancio.

Statuto e Regolamenti. Affari generali legali e contenzioso. Ordinamento degli Uffici e Personale. Toponomastica. Servizi demografici e rapporti con i cittadini. Istituzioni e partecipazioni. Bilancio e programmazione economica. Piani, programmi economici e finanziari. Tributi e controllo della spesa. Gestione del patrimonio. Pubblicità e affissioni. Funivia e Servizi Sostituti. Zona Franca Urbana. Regolamenti attinenti alle materie di competenza.

2^ Commissione: Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Attività Produttive, Turismo, Sport, Lavoro.

Pubblica istruzione (lotta alla dispersione scolastica. Attuazione e integrazione scolastica dei bambini diversamente abili e dei migranti. Progetti speciali per l'infanzia). Educazione alla legalità. Tempo libero e politiche giovanili. Servizi socio – sanitari ed assistenziali. Politiche di intervento e prevenzione in materia di attività sociali. Volontariato e cooperazione sociale. Politiche della casa. Centro storico. Politiche per la promozione turistica del territorio Commercio, Artigianato. Sport. Politiche attive del lavoro e pari opportunità. Regolamenti attinenti alle materie di competenza.

3^ Commissione: Urbanistica, Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente, Trasporti.

Urbanistica e lavori pubblici. Viabilità e trasporti. Edilizia Pubblica e Privata. Opere Pubbliche ed Impianti Tecnologici. Energie rinnovabili. Servizi tecnici Manutentivi. Gestione del verde pubblico. Decoro ed Arredo Urbano. Polizia Municipale. Agricoltura e Foreste. Tutela degli animali. Servizi ecologici. Servizi Cimiteriali. Regolamenti attinenti alle materie di competenza.

4^ Commissione permanente: Frazioni comunali (Casa Santa, Pizzolungo, Napola, Torretta, San Giuliano, Pegno), Transizione Ecologica e PNRR, e Regolamenti attinenti alle materie di competenza;

5^ Commissione permanente: Frazioni comunali (Ballata, San Cusumano, Mokarta, San Giovannello, Crocifissello, Rigaletta) Digitalizzazione, Regolamenti attinenti alle materie di competenza;

2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può modificare il numero e l'articolazione delle competenze delle Commissioni di cui al comma precedente.

Art. 3 Commissione permanente di controllo e garanzia

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, il Consiglio Comunale può costituire una apposita "Commissione Consiliare Permanente di Controllo e di Garanzia", composta con criteri di proporzionalità.
2. La presidenza della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia è riservata ai Consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta in cui il Consiglio procede alla nomina della Commissione, il nominativo del Consigliere dagli stessi prescelto.
3. A detta Commissione, costituita ai sensi del citato articolo 42 nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, sono attribuite le seguenti materie:
 - a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri;
 - b) questioni inerenti lo status dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) ogni altro argomento che il Consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione.
4. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.
5. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento conclusivo
6. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, unitamente al documento conclusivo, per la discussione in aula.
7. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, da parte dei competenti uffici, tutte le relazioni richieste.
8. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.
9. La Commissione può invitare qualsiasi persona che sia in grado di fornire elementi utili ai fini dell'attività.
10. Ai componenti della commissione permanente di controllo e garanzia spettano le indennità previste per legge e per Statuto; su richiesta dei componenti viene rilasciato attestato di presenza ai sensi della L.R. n° 30 del 2000 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 4 Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono formate da Consiglieri Comunali in rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio proporzionale alla consistenza numerica degli stessi, garantendo in ciascuna di esse un'equa ripartizione rispetto alla maggioranza e minoranza consiliare.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono così composte:
 - I commissione n. componenti 5
 - II commissione n. componenti 5
 - III commissione n. componenti 5

- IV commissione n. componenti 8

- V commissione n. componenti 7

3. Il Consiglio, in base al numero dei gruppi consiliari e alla loro consistenza, può variare, con carattere di uniformità, il numero dei membri di ciascuna commissione con deliberazione da adottare, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta la convalida degli eletti e comunque dopo la deliberazione dell'articolazione dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 7 del regolamento di Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Comunale, ma vengono rinnovate quando lo richieda la maggioranza di due terzi del Consiglio Comunale.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

Art. 5 Costituzione delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio previa designazione del rappresentante o dei rappresentanti da parte del Capo Gruppo di appartenenza. Raccolte le citate designazioni, l'elezione avviene mediante unica votazione segreta riferita alla proposta che ne scaturirà per ogni singola Commissione Consiliare. L'accettazione di tale proposta sarà espressa con il monosillabo "SI" mentre il rigetto sarà espresso con il monosillabo "NO". La commissione si intende costituita in conformità alla proposta se quest'ultima sarà stata approvata dalla maggioranza dei presenti.

2. Ogni eventuale contrasto tra i gruppi che dovesse insorgere prima della votazione e per ragioni attinenti ai criteri di composizione delle commissioni in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, è devoluto alla conferenza dei Capi Gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Capo gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 6 Insediamento

1. Entro quindici giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio con avviso da trasmettersi ai singoli componenti, provvede alla convocazione per:

a) l'insediamento della Commissione; b) elezione del Presidente; c) elezione del Vice Presidente; d) elezione del Segretario della Commissione; e) la nomina, a cura del Presidente, del Segretario verbalizzante della Commissione, su indicazione del Segretario Generale. 2. Le cariche del presidente, del vice presidente devono sempre garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere Comunale più anziano fino all'elezione del Presidente della Commissione che entra immediatamente in carica.

Art. 7 Presidenza delle Commissioni

1. Durante la prima seduta, le Commissioni consiliari permanenti procedono all'elezione, nel loro seno, di un Presidente mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
2. Se nelle prime due votazioni nessun componente ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due componenti che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano per numero di voti.
3. Con il consenso di tutti i presenti, l'elezione può essere effettuata con voto palese.
4. In modo analogo vengono eletti:
 - il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove siano assenti il Presidente ed il Vice Presidente presiede la commissione il Consigliere più anziano;
 - b) Il Segretario della Commissione, scelto tra i componenti. I compiti del Segretario sono quelli di coordinare l'attività del Segretario Verbalizzante (dipendente comunale) e di sostituirlo in sua assenza.
5. Ciascun Presidente di Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria elezione, quella del Consigliere vicario e del Segretario della commissione entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le predette cariche elettive al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei conti e agli organismi di partecipazione popolare se costituiti.

Art. 8 Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente.

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con mozione motivata individuale sottoscritta da almeno i due quinti della Commissione e votata dai tre quinti della Commissione stessa. La Commissione deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale per le opportune competenze l'eventuale revoca del Presidente o del Vice Presidente entro 5 giorni.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 9 Convocazione delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si orienta con criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente della Commissione Consiliare permanente convoca e presiede la riunione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e proclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento.

3. Le commissioni consiliari permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio Comunale o di un terzo dei Consiglieri comunali in carica.

4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata attribuita dall'Ente a tutti i Consiglieri, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da trasmettere all'Albo Pretorio e ai componenti della Commissione almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, al Sindaco, agli Assessori e al Responsabile dei servizi delegati alle materie da trattare nella riunione, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali e al Segretario Generale. Le convocazioni delle singole commissioni, aventi competenze diverse ad opera dei rispettivi presidenti, potranno essere convocate una successiva all'altra tanto in orario mattutino quanto in orario pomeridiano, pur sempre entro l'orario di chiusura degli uffici comunali.

5. In caso di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.

6. In caso di convocazione urgente del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio potrà chiedere la convocazione della Commissione competente per la formulazione del parere, con avviso recapitato con le modalità dell'urgenza di cui al comma precedente, anche un'ora prima dell'orario fissato per la seduta del Consiglio Comunale.

7. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono depositati almeno 24 ore prima della seduta presso la segreteria della commissione a disposizione dei componenti. Ciascun componente della Commissione e/o i Consiglieri comunali possono prenderne visione.

8. Ogni componente della commissione può proporre al Presidente della stessa l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti da trattare che rientrano nella propria competenza. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta ed, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può richiedere che la decisione definitiva sia proposta alla Commissione che a maggioranza deciderà. La seduta deve essere tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla richiesta.

9. Ai fini della validità delle commissioni consiliari permanenti deve essere presente almeno la metà più uno dei membri della commissione di appartenenza. In caso contrario la seduta andrà deserta per mancanza del numero legale e non sarà dovuto alcun gettone di presenza.

Art. 10 Partecipazione alle Commissioni

1. I Consiglieri possono partecipare anche ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, con diritto di intervento e senza diritto di voto.

2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari a titolo consultivo e senza diritto di voto.

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori competenti per materia, del Segretario Generale e di funzionari del Comune.

Art. 11 Commissioni consiliari congiunte

1. Per argomenti inerenti la competenza di due o più commissioni, le stesse possono deliberare in comune.
2. Le Commissioni riunite sono, di regola, presiedute dal più anziano per numero di voti tra i Presidenti delle Commissioni interessate, che è assistito dal segretario della stessa Commissione. Le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal Presidente che segue per anzianità quello al quale sono attribuite le funzioni di Presidente.
3. I consiglieri componenti più commissioni verranno complessivamente conteggiati determinando il quorum necessario alla validità della seduta. In caso di votazione esprimeranno il proprio voto nella suddetta seduta congiunta.
4. In caso di seduta deserta, la commissione congiunta dovrà essere riconvocata per esprimersi sullo stesso argomento.
5. Delle riunioni di Commissione congiunta viene redatto un unico verbale.
6. La seduta, così come previsto dall'art. 37 dello Statuto, è aperta al pubblico.

Art. 12 Riunioni (cassato)

Art. 13 Sede delle commissioni

1. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni, di regola, presso gli Uffici Comunali adeguatamente attrezzati.
2. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede comunale.

Art. 14 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
2. Tuttavia, qualora le discussioni comportano apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, la Commissione, a maggioranza assoluta, può deliberare di non ammettere il pubblico.
3. Le sedute delle Commissioni Consiliari possono essere riprese in diretta streaming, salvo che ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2. All'uopo dovranno essere predisposti idonei locali e le attrezzature di supporto all'attività delle Commissioni, dotando ognuna di esse di una postazione internet.

Art. 15 Diritto di accesso agli atti del Comune

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i componenti le commissioni hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.
2. I funzionari comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti a fornire ai componenti le commissioni i pareri e le delucidazioni richiesti nonché a dare visione di atti e documenti.

Art. 16 Doveri di partecipazione e Gettone di presenza

1. Ogni consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione. Le eventuali assenze devono essere motivate e comunicate al Presidente di Commissione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 52 dello Statuto del Comune di Erice.
 2. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione istituzionale alle sedute delle Commissioni, anche congiunte. La corresponsione del gettone di presenza è dovuta solo se il Consigliere assicura la partecipazione ai lavori della Commissione Consiliare, regolarmente insediata, per un periodo temporale non inferiore a 45 minuti.
 3. Nell'arco della stessa giornata ogni Consigliere anche se impegnato in più sedute di Commissione, Conferenza dei Capigruppo e/o Consiglio comunale, può percepire fino a un massimo di due gettoni di presenza, nel rispetto del limite previsto dalle norme vigenti in materia. Il terzo gettone potrà, eventualmente, essere percepito nella medesima giornata solo ed esclusivamente con la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo o con la partecipazione al Consiglio Comunale.
 4. La partecipazione, ai sensi del precedente articolo 10, alle sedute diverse da quelle di cui il Consigliere è componente non comporta l'attribuzione di alcun compenso né il rilascio dell'attestato di presenza.
 5. Le sedute deserte delle commissioni consiliari permanenti e speciali non danno diritto al gettone di presenza.
 6. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.
 7. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, entro i limiti fissati dalla legge.
 8. Qualora un consigliere per impegni sopravvenuti, lascia la seduta facendo cadere il numero legale prima, dei 45 minuti stabiliti, solamente agli altri consiglieri presenti sarà riconosciuto il gettone di presenza.
 9. Il Presidente della Commissione, di concerto con i componenti, può convocare la medesima commissione due volte nell'arco della stessa giornata. Tale ulteriore seduta aggiuntiva (la cui necessità sarà posta a verbale), dovrà svolgersi negli orari pomeridiani compatibilmente con l'apertura degli uffici comunali.
- La convocazione dell'ulteriore seduta dovrà essere trasmessa almeno 24 ore prima per la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 17 Segretario Verbalizzante e Verbali

1. Le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare la tempestiva trasmissione degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario della commissione e dal Segretario verbalizzante per essere depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella in cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. Il segretario verbalizzante è vincolato al segreto d'ufficio.

3. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni deve essere trasmessa, anche a mezzo di posta elettronica, entro il decimo giorno del mese successivo a cura del Segretario Verbalizzante della Commissione, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e Assessori, ai Capi Gruppo e ai Consiglieri, al Segretario Comunale e ai Capi Settore di riferimento. Copia dei verbali delle adunanze vengono altresì pubblicati sull'apposita sezione internet del sito del Comune, nonché depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dal Consiglio Comunale. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente della Commissione segnala al Sindaco, agli Assessori e ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

4. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta, se non si raggiunge il quorum di cui al precedente comma 1, la seduta va dichiarata deserta.
3. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
4. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Chi si allontana prima della votazione è considerato assente.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
6. I voti sono espressi in modo palese.

Art. 19 Compiti delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - b) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione del testo dei regolamenti comunali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 20 Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i seguenti:

- a) per la sede consultiva, cinque (5) giorni dall'assegnazione, salvo per i casi di urgenza, disciplinati dal precedente articolo 8, commi 5 e 6;
- b) per la sede referente, trenta (30) giorni dall'assegnazione;
- c) per la sede redigente, dieci (10) giorni dall'assegnazione;

3. Il Presidente della Commissione può disporre la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.

Art. 21 Commissioni in sede consultiva

1. Le commissioni esprimono parere sulle proposte di deliberazione consiliari nei termini prefissati. I pareri delle commissioni sono obbligatori ma non vincolanti.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'esercizio delle competenze di studio e consultive, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, rimessi alle stesse dal Presidente del Consiglio Comunale o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono, altresì, sottoposte all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione prive del parere favorevole, reso dai responsabili dei servizi o dal Segretario Generale del Comune; così pure analogamente i bilanci e il conto consuntivo, gli atti di istituzione di tributi e servizi.

3. Le Commissioni esprimono obbligatoriamente il loro parere, entro il termine previsto dal precedente art. 20, mediante documento scritto firmato dal Presidente della Commissione e da questi illustrato all'assemblea consiliare. Il parere deve contenere le dichiarazioni dei singoli componenti in merito agli argomenti esaminati. Può essere presentata anche una relazione di maggioranza e una di minoranza.

4. Si prescinde dal parere, qualora lo stesso non venga reso nel termine prefissato.

Art. 22 Commissioni in sede referente

1. Alle Commissioni in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento o di atto amministrativo generale oppure di esaminare una o più proposte di deliberazione presentate in Consiglio, elaborando un testo unificato.

2. L'esame delle proposte di deliberazione consiliare in sede referente si chiude con una votazione che può avere ad oggetto:

- a) l'approvazione di un testo da sottoporre al Consiglio;
- b) la richiesta al Consiglio di un esame ulteriore in Commissione.

3. Il Presidente della Commissione, entro il termine prefissato, presenta al Presidente del Consiglio comunale le conclusioni cui è pervenuta la Commissione. Nelle ipotesi di cui alla lett. a) del comma precedente, nelle conclusioni è indicato il relatore designato a riferire in Consiglio. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) il Presidente del Consiglio Comunale può fissare un ulteriore termine alla Commissione.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Responsabile del Settore competente e per conoscenza al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'ordinamento in vigore. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione della copertura finanziaria e con i pareri favorevoli previsti dalla normativa vigente in

materia, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Mancando l'attestazione di copertura finanziaria e quando i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 23 Commissioni in sede redigente

(Approvazione dei singoli articoli dei regolamenti consiliari con la procedura mista prevista dallo Statuto)

1. Le commissioni consiliari permanenti, oltre alle competenze previste dal precedente articolo, svolgono funzioni parzialmente deliberative limitatamente all'approvazione dei regolamenti comunali attraverso l'attivazione del procedimento misto, che si articola nelle seguenti fasi:

a) Trasmissione dello schema di regolamento alla commissione consiliare permanente per materia.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a trasmettere al Presidente della Commissione permanente competente per materia lo schema di regolamento munito dei pareri descritti dalla legge e dallo Statuto entro i cinque giorni successivi a quello di ricezione, presso l'Ufficio di Presidenza, dello schema di regolamento stesso approntato dagli organi e dai soggetti cui per legge e per statuto compete il diritto di iniziativa e rimesso, allo stesso Ufficio di Presidenza, per il tramite del Sindaco.

b) Esame ed approvazione dei singoli articoli e degli eventuali emendamenti. Il Presidente della Commissione consiliare Permanente, ricevuto lo schema di Regolamento, dispone la convocazione della commissione stessa ai sensi del presente regolamento fissando un calendario di sedute pubbliche articolato in modo tale da esaurire la disamina e l'approvazione dei singoli articoli del regolamento entro 10 giorni dalla ricezione del relativo schema. I singoli articoli, così come gli emendamenti devono conseguire, ai fini della loro approvazione, il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.

c) Eventuale cessazione anticipata dei lavori della commissione.

Finché non sia intervenuta l'approvazione di tutti gli articoli dello schema di regolamento, La Giunta comunale con apposita deliberazione, 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, con formale istanza, o almeno la metà dei membri della commissione con dichiarazione da trascrivere nel verbale della seduta, possono richiedere che la proposta di regolamento venga rimessa al Consiglio per essere trattata con il procedimento ordinario. Se si verifica l'evenienza di cui sopra, il presidente è tenuto a rimettere lo schema di regolamento unitamente al verbale della Commissione e alla richiesta che dà luogo alla interruzione dei lavori della commissione stessa al Presidente del Consiglio entro i cinque giorni successivi. Il verbale dovrà comunque contenere il parere espresso dalla Commissione in ordine al Regolamento. In sede consiliare in questo caso, sarà discusso lo schema originario del regolamento.

d) Trasmissione al Presidente del Consiglio del regolamento approvato nei singoli articoli.

Se non ricorre la fattispecie procedurale evidenziata nella precedente lettera c), il Presidente della commissione, entro i cinque giorni successivi all'approvazione dei singoli articoli del regolamento e comunque non oltre il 15° giorno dalla ricezione della proposta, dovrà rimettere al presidente del consiglio lo schema di regolamento approvato articolo per articolo, con gli eventuali emendamenti risultanti dal verbale della commissione.

e) votazione finale – approvazione del regolamento da parte del Consiglio. Il regolamento approvato articolo per articolo dalla commissione dovrà essere sottoposto al Consiglio per la votazione a cura del suo presidente, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del verbale della commissione consiliare competente per materia. La votazione finale esclude la discussione sui singoli articoli del regolamento e può essere

preceduta soltanto dalla dichiarazione di voto, tranne che 1/5 dei consiglieri assegnati al comune richieda per iscritto, prima della trattazione dell'argomento, il riesame di determinati articoli del regolamento. In questo caso la discussione sarà limitata agli articoli per i quali è stato chiesto il riesame. In sede di votazione finale il regolamento, ai fini dell'approvazione, dovrà conseguire il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le sedute in cui le commissioni consiliari trattano i regolamenti, al pari delle altre, sono pubbliche. Ad esse hanno diritto di partecipare, con facoltà di intervento, ma non di voto, il Sindaco, uno o più Assessori nonché, con funzioni consulenti, il Segretario generale e/o funzionari comunali qualora invitati dal Presidente della Commissione.

Art. 24 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Permanenti
(Cassato)

CAPO II - LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 25 Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in casi eccezionali e straordinari, può costituire Commissioni speciali di studio, ovvero di inchiesta.
2. La deliberazione costitutiva ne stabilisce il numero, i poteri, i criteri di composizione e le modalità di nomina, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti al consiglio comunale.
3. Possono essere nominati in seno alle commissioni speciali soggetti estranei al Consiglio Comunale, nonché esperti in materia, con riferimento allo scopo per cui la commissione viene costituita. Tali nomine non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico.
4. La commissione speciale esaurisce l'incarico rassegnando al Consiglio Comunale una relazione nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte.
5. Spetta al Consiglio valutare la relazione ed adottare, se del caso, i necessari provvedimenti, salvo che la competenza non sia riservata ad altri organi.
6. Sono estese, per quanto attinenti, le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.
7. Ai componenti delle Commissioni speciali, di inchiesta e di studio non compete il gettone di presenza. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.
8. Il Presidente della commissione speciale dovrà predisporre al termine della propria attività e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi un report che dovrà determinare, attraverso specifici indicatori, l'indice di produttività del lavoro svolto, come da schema di indicatori previsti in allegato A. La commissione dovrà, in ogni caso, esitare la relazione finale al termine dell'attività di studio.

Art. 26 Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, nell'esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inchiesta su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi e da amministratori comunali.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti dei diversi Gruppi Consiliari, con criterio proporzionale.
3. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore che deve far parte della minoranza.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine e ad esso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei conti, del Segretario generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di ottemperare. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate sino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dal Segretario generale.
7. Nella relazione al Consiglio comunale il relatore nominato dalla commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione d'indagine conclude la propria attività e decade automaticamente. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Art. 27 Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalla legge, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alla Commissioni l'opera dei dipendenti comunali che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.
2. Con la deliberazione d'incarico sono, altresì, stabilite le modalità, la frequenza settimanale delle sedute, nonché la durata dell'incarico e le procedure inerenti la redazione dell'indice di produttività.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO III - COMMISSIONE ELETTORALE E COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI

Art. 28 Commissione Elettorale

1. Il consiglio comunale, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale, presieduta dal Sindaco e composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

2. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione.

5. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

6. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano.

7. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Generale o da un funzionario da lui delegato.

8. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 29 Compiti della Commissione elettorale comunale

1. Il compito della Commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.

2. La Commissione, di norma, si riunisce due volte all'anno per coordinare i lavori di competenza con l'Ufficio Elettorale del Comune.

3. Ai componenti della Commissione elettorale comunale non compete il gettone di presenza. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.

Art. 30 Commissione per l'approvazione e la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

1. I Comuni sono tenuti all'aggiornamento, ogni due anni, degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello e detti elenchi sono formati o integrati da una Commissione Comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede e da due Consiglieri Comunali.

2. La Commissione viene nominata con delibera del Consiglio Comunale, con voto palese a maggioranza e dura in carica per l'intera legislatura.

3. La deliberazione viene affissa all'albo pretorio con contestuale trasmissione ai Capi Gruppo Consiliari.

4. Ai componenti della Commissione non compete il gettone di presenza. Su richiesta dei componenti che presenziano la seduta viene rilasciato attestato di presenza.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Integrazione del regolamento

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Esso entra in vigore alla scadenza della sua pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

3. Viene inserito nella raccolta dei Regolamenti e sul sito web del Comune in libera